

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni*

PROVVISORIO  
2006/0276(CNS)

18.4.2007

\*

## PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione  
(COM(2006)0787 – C6-0053/2007 – 2006/0276(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Jeanine Hennis-Plasschaert

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE .....	20



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione**

**(COM(2006)0787 – C6-0053/2007 – 2006/0276(CNS))**

**(Procedura di consultazione)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0787),
  - visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0053/2007),
  - viste le conclusioni del Consiglio dell'1-2 dicembre 2005 ???
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0000/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1  
Considerando 2

(2) Il 17 novembre 2005 la Commissione ha adottato un libro verde relativo a un programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche, che ha presentato varie alternative relative all'elaborazione di tale programma e della rete informativa di allarme sulle infrastrutture critiche (Critical Infrastructure Warning Information Network, CIWIN). Le risposte al libro verde **hanno mostrato chiaramente l'esigenza di creare** un quadro comunitario per la protezione delle infrastrutture critiche. È stata riconosciuta la necessità di rafforzare la capacità di protezione delle infrastrutture critiche in Europa e di contribuire a ridurre i punti vulnerabili, ed è stata sottolineata l'importanza **del principio** di sussidiarietà e del dialogo con le parti interessate.

(2) Il 17 novembre 2005 la Commissione ha adottato un libro verde relativo a un programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche, che ha presentato varie alternative relative all'elaborazione di tale programma e della rete informativa di allarme sulle infrastrutture critiche (Critical Infrastructure Warning Information Network, CIWIN). Le risposte al libro verde **sottolineavano il possibile valore aggiunto di** un quadro comunitario per la protezione delle infrastrutture critiche. È stata riconosciuta la necessità di rafforzare la capacità di protezione delle infrastrutture critiche in Europa e di contribuire a ridurre i punti vulnerabili, ed è stata sottolineata l'importanza **dei principi chiave** di sussidiarietà, **proporzionalità, riservatezza, e complementarità, nonché** del dialogo con le parti interessate.

#### Motivazione

*Più in linea con la realtà.*

#### Emendamento 2 Considerando 3

(3) Nel dicembre 2005 il Consiglio "Giustizia e affari interni" (GAI) ha invitato la Commissione a presentare una proposta sul programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche (European Programme for Critical Infrastructure Protection, EPCIP), stabilendo che dovrebbe basarsi su un approccio multirischio che dia la priorità alle lotte contro le minacce terroristiche. Nell'ambito di tale approccio, il processo di protezione delle infrastrutture critiche deve tenere conto delle minacce di origine umana e tecnologica e delle catastrofi naturali, ma deve dare la priorità alla minaccia terroristica. **Se il livello delle misure di protezione contro una minaccia particolarmente alta è ritenuto adeguato**

(3) Nel dicembre 2005 il Consiglio "Giustizia e affari interni" (GAI) ha invitato la Commissione a presentare una proposta sul programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche (European Programme for Critical Infrastructure Protection, EPCIP), stabilendo che dovrebbe basarsi su un approccio multirischio che dia la priorità alle lotte contro le minacce terroristiche. Nell'ambito di tale approccio, il processo di protezione delle infrastrutture critiche deve tenere conto delle minacce di origine umana e tecnologica e delle catastrofi naturali, ma deve dare la priorità alla minaccia terroristica.

*in un dato settore di infrastrutture critiche, è opportuno che le parti interessate si concentrino su altre minacce rispetto alle quali sono ancora vulnerabili.*

*Motivazione*

*L'emendamento si spiega da sé.*

Emendamento 3

Considerando 4

(4) La responsabilità principale della protezione delle infrastrutture critiche è **attualmente** degli Stati membri e dei proprietari/operatori delle infrastrutture stesse. Tale situazione deve restare immutata.

(4) La responsabilità principale **e definitiva** della protezione delle infrastrutture critiche è degli Stati membri e dei proprietari/operatori delle infrastrutture stesse. Tale situazione deve restare immutata. **Tenendo presente che i servizi nazionali dispongono di maggiori informazioni in merito a quanto succede nei rispettivi paesi, dovrebbe quindi essere adottato un approccio dal basso verso l'alto per quanto riguarda l'Infrastruttura critica europea (ICE).**

*Motivazione*

*Deve essere chiaro che la responsabilità principale e definitiva spetta agli Stati membri. L'approccio comunitario non dovrebbe riprodurre l'attività degli Stati membri.*

Emendamento 4

Considerando 5

(5) Vi sono nella Comunità infrastrutture critiche la cui distruzione o perturbazione avrebbe conseguenze su **due** o più Stati membri, o su **uno Stato membro diverso** da quello in cui l'infrastruttura critica è situata. Ciò può includere effetti intersettoriali transfrontalieri derivanti da interdipendenze fra infrastrutture interconnesse. Occorre che tali infrastrutture critiche europee siano individuate e designate come tali tramite

(5) Vi sono nella Comunità infrastrutture critiche la cui distruzione o perturbazione avrebbe conseguenze su **tre** o più Stati membri, o su **almeno due Stati membri diversi** da quello in cui l'infrastruttura critica è situata. Ciò può includere effetti intersettoriali transfrontalieri derivanti da interdipendenze fra infrastrutture interconnesse. Occorre che tali infrastrutture critiche europee siano individuate e designate come tali tramite

una procedura comune, e che la necessità di migliorarne la protezione sia valutata nell'ambito di un quadro comune. I regimi bilaterali di cooperazione fra Stati membri nel settore della protezione delle infrastrutture critiche costituiscono un modo consolidato ed efficace di tutelare le infrastrutture critiche transfrontaliere. L'EPCIP dovrebbe basarsi su tali forme di cooperazione.

una procedura comune, e che la necessità di migliorarne la protezione sia valutata nell'ambito di un quadro comune. I regimi bilaterali di cooperazione fra Stati membri nel settore della protezione delle infrastrutture critiche *europee* costituiscono un modo consolidato ed efficace di tutelare le infrastrutture critiche transfrontaliere. L'EPCIP dovrebbe basarsi su tali forme di cooperazione.

#### *Motivazione*

*Un approccio europeo è giustificato ove vi siano conseguenze su almeno tre Stati membri o su almeno due Stati membri diversi da quello in cui è ubicata l'infrastruttura critica.*

#### Emendamento 5 Considerando 6

(6) Poiché vari settori hanno un'esperienza, una competenza e requisiti particolari in materia di protezione delle infrastrutture critiche, occorre sviluppare e attuare un approccio comunitario che tenga conto delle specificità settoriali e delle misure settoriali esistenti, incluse quelle già esistenti a livello UE, nazionale e regionale, e, se del caso, gli accordi transfrontalieri di assistenza reciproca già esistenti fra proprietari/operatori di infrastrutture critiche. Data l'enorme implicazione del settore privato nella sorveglianza e nella gestione dei rischi, nei piani di continuità dell'attività e nel recupero post-catastrofe, l'approccio comunitario **dovrà incoraggiare** la piena partecipazione di tale settore. Per facilitare l'attuazione di un approccio su base settoriale della protezione delle infrastrutture critiche, è necessaria l'elaborazione di un elenco comune di settori di infrastrutture critiche.

(6) Poiché vari settori hanno un'esperienza, una competenza e requisiti particolari in materia di protezione delle infrastrutture critiche, occorre sviluppare e attuare un approccio comunitario che tenga conto delle specificità settoriali e delle misure settoriali esistenti, incluse quelle già esistenti a livello UE, nazionale e regionale, e, se del caso, gli accordi transfrontalieri di assistenza reciproca già esistenti fra proprietari/operatori di infrastrutture critiche. Data l'enorme implicazione del settore privato nella sorveglianza e nella gestione dei rischi, nei piani di continuità dell'attività e nel recupero post-catastrofe, l'approccio comunitario **dovrebbe garantire** la piena partecipazione di tale settore. Per facilitare l'attuazione di un approccio su base settoriale della protezione delle infrastrutture critiche, è necessaria l'elaborazione di un elenco comune di settori di infrastrutture critiche *europee*.

#### *Motivazione*

*Poiché la maggior parte delle infrastrutture critiche è di proprietà dei privati e da questi*

*gestita, l'approccio dell'UE dovrebbe coinvolgere il settore privato e poggiare su misure di protezione settoriali già esistenti e che tengano conto delle caratteristiche del settore.*

Emendamento 6  
Considerando 7

(7) Occorre che ogni proprietario/operatore di infrastrutture critiche europee elabori un piano di sicurezza per gli operatori, che identifichi gli elementi critici e stabilisca pertinenti soluzioni di sicurezza per la loro protezione. Il piano di sicurezza per gli operatori deve tenere conto delle valutazioni dei punti vulnerabili, delle minacce e dei rischi, così come delle altre informazioni rilevanti fornite dalle autorità degli Stati membri.

(7) Occorre che ogni proprietario/operatore di infrastrutture critiche europee elabori un piano di sicurezza per gli operatori, che identifichi gli elementi critici e stabilisca pertinenti soluzioni di sicurezza per la loro protezione. Il piano di sicurezza per gli operatori deve tenere conto delle valutazioni dei punti vulnerabili, delle minacce e dei rischi, così come delle altre informazioni rilevanti fornite dalle autorità degli Stati membri. ***L'osservanza delle misure di protezione settoriali esistenti potrebbe soddisfare il requisito di definire ed aggiornare un Piano di sicurezza per gli operatori (PSO).***

*Motivazione*

*L'approccio comunitario è basato sulle misure di protezione settoriali esistenti, tenendo conto delle caratteristiche dei singoli settori. E' necessario evitare ad ogni costo le contraddizioni o le duplicazioni.*

Emendamento 7  
Considerando 8

(8) Occorre che ciascun proprietario/operatore di infrastrutture critiche europee nomini un funzionario di collegamento in materia di sicurezza per facilitare la cooperazione e la comunicazione con le autorità nazionali competenti in materia di protezione delle infrastrutture critiche.

(8) Occorre che ciascun proprietario/operatore di infrastrutture critiche europee nomini un funzionario di collegamento in materia di sicurezza per facilitare la cooperazione e la comunicazione con le autorità nazionali competenti in materia di protezione delle infrastrutture critiche. ***L'osservanza delle misure di protezione settoriali esistenti potrebbe soddisfare il requisito di designare un Funzionario di collegamento in materia di sicurezza.***

### Motivazione

*L'approccio comunitario è basato sulle misure di protezione settoriali esistenti, tenendo conto delle caratteristiche dei singoli settori. E' necessario evitare ad ogni costo le contraddizioni o le duplicazioni.*

#### Emendamento 8

##### Considerando 11

(11) **Solo** un quadro comune può fornire la base necessaria per un'attuazione coerente delle misure di protezione delle infrastrutture critiche europee e permettere di definire chiaramente le rispettive responsabilità di tutte le parti interessate. È opportuno che i proprietari/operatori delle infrastrutture critiche europee abbiano accesso alle migliori prassi e metodologie per la loro protezione.

(11) **Definendo le rispettive competenze di tutte le parti interessate**, un quadro comune può fornire la base necessaria per un'attuazione coerente delle misure di protezione delle infrastrutture critiche europee e permettere di definire chiaramente le rispettive responsabilità di tutte le parti interessate. È opportuno che i proprietari/operatori delle infrastrutture critiche europee abbiano accesso alle migliori prassi e metodologie per la loro protezione.

### Motivazione

*La formulazione del paragrafo originale è troppo categorica.*

#### Emendamento 9

##### Considerando 12

(12) Un'efficace protezione delle infrastrutture critiche richiede comunicazione, coordinamento e cooperazione a livello nazionale e comunitario. Il miglior modo di realizzarli è la designazione di punti di contatto per la protezione delle infrastrutture critiche in ogni Stato membro, incaricati di coordinare le questioni legate alla protezione di tali infrastrutture sia a livello interno che con gli altri Stati membri e la Commissione.

(12) Un'efficace protezione delle infrastrutture critiche **europee** richiede comunicazione, coordinamento e cooperazione a livello nazionale e comunitario. Il miglior modo di realizzarli è la designazione di punti di contatto per la protezione delle infrastrutture critiche **europee** in ogni Stato membro, incaricati di coordinare le questioni legate alla protezione di tali infrastrutture sia a livello interno che con gli altri Stati membri e la Commissione.

#### Emendamento 10

##### Considerando 13

(13) Per sviluppare le attività di protezione delle infrastrutture critiche in ambiti che richiedono un certo grado di riservatezza, è **opportuno** garantire uno scambio di informazioni coerente e sicuro nell'ambito della presente direttiva. Alcune informazioni relative alla protezione delle infrastrutture critiche sono di natura tale che la loro divulgazione recherebbe pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico per quanto riguarda la sicurezza pubblica. Occorre che fatti specifici relativi a un'infrastruttura critica che potrebbero essere usati per pianificare ed eseguire azioni con conseguenze inaccettabili per tali strutture, siano dichiarati riservati e siano resi accessibili solo a chi ha bisogno di conoscerli, sia a livello comunitario che nazionale.

(13) Per sviluppare le attività di protezione delle infrastrutture critiche **europee** in ambiti che richiedono un certo grado di riservatezza, è **fondamentale** garantire uno scambio di informazioni coerente e sicuro nell'ambito della presente direttiva. Alcune informazioni relative alla protezione delle infrastrutture critiche **europee** sono di natura tale che la loro divulgazione recherebbe pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico per quanto riguarda la sicurezza pubblica. Occorre che fatti specifici relativi a un'infrastruttura critica che potrebbero essere usati per pianificare ed eseguire azioni con conseguenze inaccettabili per tali strutture, siano dichiarati riservati e siano resi accessibili solo a chi ha bisogno di conoscerli, sia a livello comunitario che nazionale.

#### *Motivazione*

*Lo scambio di informazioni PIC è un elemento di lavoro essenziale e sensibile nel quadro dell'ECIP.*

#### Emendamento 11 Considerando 14

(14) Occorre che lo scambio di informazioni sulle infrastrutture critiche avvenga in un contesto di fiducia e sicurezza. Le imprese e le organizzazioni devono avere fiducia nel fatto che i loro dati sensibili saranno sufficientemente protetti. ***Per incoraggiare lo scambio di informazioni, è opportuno che le imprese siano sensibilizzate sul fatto che i benefici derivanti dal fornire dati sulle infrastrutture critiche sono superiori ai costi per le imprese e la società in generale. Occorre pertanto incoraggiare lo scambio di informazioni relative alla protezione delle infrastrutture critiche.***

(14) Occorre che lo scambio di informazioni sulle infrastrutture critiche ***europee*** avvenga in un contesto di fiducia e sicurezza. Le imprese e le organizzazioni devono avere fiducia nel fatto che i loro dati sensibili saranno sufficientemente protetti.

*Motivazione*

*Non pertinente.*

Emendamento 12

Considerando 15

(15) La presente direttiva completa le misure settoriali esistenti a livello comunitario e a livello degli Stati membri. Qualora vi siano già dei meccanismi comunitari, essi devono continuare ad essere utilizzati per garantire l'attuazione globale della presente direttiva.

(15) La presente direttiva completa le misure settoriali esistenti a livello comunitario e a livello degli Stati membri. Qualora vi siano già dei meccanismi comunitari, essi devono continuare ad essere utilizzati per garantire l'attuazione globale della presente direttiva. ***E' necessario evitare ad ogni costo le duplicazioni o le contraddizioni tra i vari atti o disposizioni.***

*Motivazione*

*L'onere amministrativo dovrebbe essere quanto più possibile limitato.*

Emendamento 13

Considerando 17

(17) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia l'introduzione di una procedura di individuazione e designazione delle infrastrutture critiche europee e di un approccio comune per la valutazione della necessità di migliorarne la protezione, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di questi obiettivi.

(17) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia l'introduzione di una procedura di individuazione e designazione delle infrastrutture critiche europee e di un approccio comune per la valutazione della necessità di migliorarne la protezione, non può essere sufficientemente realizzato ***in tutti i casi*** dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di questi obiettivi.

### Motivazione

La formulazione del paragrafo originale è troppo categorica.

#### Emendamento 14 Articolo 2, lettera b)

b) “infrastruttura critica europea”:  
infrastruttura critica la cui perturbazione o distruzione avrebbe conseguenze significative su **due** o più Stati membri, o su **uno Stato membro** se l'infrastruttura critica è ubicata in un altro Stato membro. Sono compresi gli effetti derivanti da dipendenze intersettoriali in relazione ad altri tipi di infrastrutture;

b) “infrastruttura critica europea”:  
infrastruttura critica la cui perturbazione o distruzione avrebbe conseguenze significative su **tre** o più Stati membri, o su **almeno due Stati membri** se l'infrastruttura critica è ubicata in un altro Stato membro. Sono compresi gli effetti derivanti da dipendenze intersettoriali in relazione ad altri tipi di infrastrutture;

### Motivazione

*Un approccio europeo è giustificato ove vi siano conseguenze su almeno tre Stati membri o su almeno due Stati membri diversi da quello in cui è ubicata l'infrastruttura critica.*

#### Emendamento 15 Articolo 3, paragrafo 1

1. I criteri intersettoriali e settoriali da applicarsi per individuare le infrastrutture critiche europee sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

I criteri intersettoriali che si applicano orizzontalmente a tutti i settori delle infrastrutture critiche sono definiti tenendo conto della gravità delle conseguenze della perturbazione o distruzione di una determinata infrastruttura. Essi sono adottati entro [un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

I criteri settoriali per i settori prioritari sono definiti tenendo conto delle caratteristiche dei singoli settori d'infrastrutture critiche e

1. I criteri intersettoriali e settoriali da applicarsi per individuare le infrastrutture critiche europee sono **basati sui criteri di protezione esistenti e sono** adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

I criteri intersettoriali che si applicano orizzontalmente a tutti i settori delle infrastrutture critiche **europee** sono definiti tenendo conto della gravità delle conseguenze della perturbazione o distruzione di una determinata infrastruttura. Essi sono adottati entro [un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

I criteri settoriali per i settori prioritari sono **basati sulle misure di protezione settoriali esistenti e sono** definiti tenendo conto delle

coinvolgendo ***all'occorrenza*** le parti interessate. Essi sono adottati, per ogni settore prioritario, entro un anno dalla designazione come settore prioritario.

caratteristiche dei singoli settori d'infrastrutture critiche e coinvolgendo ***tutte*** le parti interessate, ***poiché i settori possiedono l'esperienza, le capacità e i requisiti pertinenti in materia di protezione delle loro infrastrutture critiche***. Essi sono adottati, per ogni settore prioritario, entro un anno dalla designazione come settore prioritario.

***Qualora già esistano meccanismi comunitari, questi continuano ad essere utilizzati. E' necessario evitare ad ogni costo le duplicazioni o le contraddizioni tra i vari atti o disposizioni.***

#### *Motivazione*

*L'approccio comunitario è basato sulle misure di protezione settoriali esistenti, tenendo conto delle caratteristiche dei singoli settori. E' necessario evitare ad ogni costo le contraddizioni o le duplicazioni.*

#### Emendamento 16

##### Articolo 3, paragrafo 2, comma 1

2. I settori prioritari da prendere in considerazione ai fini dell'elaborazione dei criteri previsti al paragrafo 1 sono determinati annualmente ***dalla Commissione*** fra quelli elencati nell'allegato I.

2. I settori prioritari da prendere in considerazione ai fini dell'elaborazione dei criteri previsti al paragrafo 1 sono determinati annualmente ***conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3***, fra quelli elencati nell'allegato I.

#### *Motivazione*

*Precauzione supplementare.*

#### Emendamento 17

##### Articolo 3, paragrafo 3

3. Ciascuno Stato membro individua le infrastrutture critiche ubicate sul suo territorio così come le infrastrutture critiche al di fuori del suo territorio che possono avere conseguenze su di esso, e che soddisfano i criteri adottati

3. Ciascuno Stato membro individua le ***eventuali*** infrastrutture critiche ***europee*** ubicate sul suo territorio così come le ***eventuali*** infrastrutture critiche ***europee*** al di fuori del suo territorio che possono avere conseguenze su di esso, e che soddisfano i

conformemente ai paragrafi 1 e 2.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le infrastrutture critiche così individuate entro un anno dall'adozione dei criteri applicabili e successivamente in modo continuativo.

criteri adottati conformemente ai paragrafi 1 e 2.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le **eventuali** infrastrutture critiche **europee** così individuate entro un anno dall'adozione dei criteri applicabili e successivamente in modo continuativo.

Emendamento 18  
Articolo 4, paragrafo 2, comma 1

2. L'elenco delle infrastrutture critiche designate come infrastrutture critiche europee è adottato **conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3.**

2. L'elenco delle infrastrutture critiche designate come infrastrutture critiche europee è adottato **dal Consiglio.**

*Motivazione*

*La responsabilità spetta in primo ed ultimo luogo agli Stati membri.*

Emendamento 19  
Articolo 5, paragrafo 1

1. Ciascuno Stato membro impone ai proprietari/operatori di ogni infrastruttura critica europea ubicata sul suo territorio l'obbligo di stabilire e aggiornare un piano di sicurezza per gli operatori e di rivederlo almeno ogni due anni.

1. Ciascuno Stato membro impone ai proprietari/operatori di ogni infrastruttura critica europea ubicata sul suo territorio l'obbligo di stabilire e aggiornare un piano di sicurezza per gli operatori e di rivederlo almeno ogni due anni. **In conformità della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3, viene adottato un elenco delle esistenti misure di protezione applicabili ai settori di cui all'allegato I. L'osservanza di una o più misure di protezione presenti in tale elenco soddisfa l'obbligo di stabilire e aggiornare un piano di sicurezza per gli operatori.**

*Motivazione*

*E' necessario evitare ad ogni costo le contraddizioni tra le misure esistenti o una loro duplicazione.*

Emendamento 20  
Articolo 5, paragrafo 2, comma 2

*Agendo ai sensi della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, la Commissione può decidere che la conformità con le misure applicabili ai settori specifici di cui all'allegato I equivale all'osservanza dell'obbligo di stabilire e aggiornare un piano di sicurezza per gli operatori.* **soppresso**

*Motivazione*

*E' necessario evitare ad ogni costo le contraddizioni tra le misure esistenti o una loro duplicazione.*

Emendamento 21  
Articolo 5, paragrafo 3

3. Il proprietario operatore di un'infrastruttura critica europea sottopone il piano di sicurezza per gli operatori **all'autorità nazionale** competente entro un anno dalla designazione dell'infrastruttura critica come infrastruttura critica europea.

Qualora siano adottati requisiti settoriali specifici relativi ai piani di sicurezza per gli operatori in base al paragrafo 2, il piano è sottoposto **all'autorità nazionale** competente entro 1 anno dall'adozione di tali requisiti.

3. Il proprietario operatore di un'infrastruttura critica europea sottopone il piano di sicurezza per gli operatori **al punto di contatto PIC** competente entro un anno dalla designazione dell'infrastruttura critica come infrastruttura critica europea.

Qualora siano adottati requisiti settoriali specifici relativi ai piani di sicurezza per gli operatori in base al paragrafo 2, il piano è sottoposto **al punto di contatto PIC** competente entro 1 anno dall'adozione di tali requisiti.

*Motivazione*

*Principio dello sportello unico.*

Emendamento 22  
Articolo 5, paragrafo 5

**5. La conformità alla direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa al miglioramento della sicurezza nei porti equivale all'osservanza dell'obbligo di stabilire un piano di sicurezza per gli** **soppresso**

**operatori.**

*Motivazione*

*Facendo riferimento ad un unico atto, si escludono tutti gli altri. Cfr. l'aggiunta proposta al paragrafo 1.*

Emendamento 23  
Articolo 6, paragrafo 1

1. Ciascuno Stato membro impone ai proprietari/operatori delle infrastrutture critiche europee ubicate sul suo territorio l'obbligo di nominare un funzionario di collegamento in materia di sicurezza come punto di contatto fra il proprietario operatore dell'infrastruttura e **le autorità nazionali competenti per la protezione delle infrastrutture critiche**. Il funzionario di collegamento in materia di sicurezza è nominato entro un anno dalla designazione dell'infrastruttura critica come infrastruttura critica europea.

1. Ciascuno Stato membro impone ai proprietari/operatori delle infrastrutture critiche europee ubicate sul suo territorio l'obbligo di nominare un funzionario di collegamento in materia di sicurezza come punto di contatto fra il proprietario operatore dell'infrastruttura e **il punto di contatto PIC nazionale**. Il funzionario di collegamento in materia di sicurezza è nominato entro un anno dalla designazione dell'infrastruttura critica come infrastruttura critica europea. **In conformità della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3, viene adottato un elenco delle esistenti misure di protezione applicabili ai settori di cui all'allegato I. L'osservanza di una o più misure di protezione presenti in tale elenco soddisfa l'obbligo di designare un funzionario di collegamento in materia di sicurezza.**

*Motivazione*

*E' necessario evitare ad ogni costo le contraddizioni tra le misure esistenti o una loro duplicazione.*

Emendamento 24  
Articolo 6, paragrafo 2

2. Ciascuno Stato membro comunica le informazioni rilevanti relative ai rischi e alle minacce individuati ai funzionari di collegamento in materia di sicurezza dell'infrastruttura critica europea

2. Ciascuno Stato membro comunica le informazioni rilevanti relative ai rischi e alle minacce individuati ai funzionari di collegamento in materia di sicurezza dell'infrastruttura critica europea

interessata.

interessata *attraverso il punto di contatto PIC nazionale.*

*Motivazione*

*Principio dello sportello unico. L'onere amministrativo dovrebbe essere quanto più possibile limitato.*

Emendamento 25  
Articolo 7, paragrafo 3

3. **La Commissione valuta su base settoriale** l'esigenza o meno di misure di protezione specifiche per le infrastrutture critiche europee.

3. **In conformità della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3, viene effettuata una valutazione su base settoriale al fine di individuare** l'esigenza o meno di misure di protezione specifiche per le infrastrutture critiche europee.

*Motivazione*

*Precauzione supplementare.*

Emendamento 26  
Articolo 7, paragrafo 4

4. Metodologie comuni di valutazione dei punti vulnerabili, delle minacce e dei rischi in relazione con le ICE possono essere elaborate su base settoriale conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

4. **Ove opportuno**, metodologie comuni di valutazione dei punti vulnerabili, delle minacce e dei rischi in relazione con le ICE possono essere elaborate su base settoriale conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3. **Le suddette metodologie tengono conto delle metodologie esistenti.**

*Motivazione*

*E' necessario evitare ad ogni costo le contraddizioni tra le misure esistenti o una loro duplicazione.*

Emendamento 27  
Articolo 10, paragrafo 2

2. Il personale addetto al trattamento di informazioni riservate in applicazione della

2. Il personale addetto al trattamento di informazioni riservate in applicazione della

presente direttiva deve essere soggetto *a un'appropriata* verifica di sicurezza da parte dello Stato membro interessato.

presente direttiva deve essere soggetto *ad una* verifica *ottimale* di sicurezza da parte dello Stato membro interessato.

Emendamento 28  
Articolo 10, paragrafo 3

3. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni relative alla protezione delle infrastrutture critiche comunicate loro o alla Commissione non sono usate per scopi diversi dalla protezione delle infrastrutture critiche.

3. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni relative alla protezione delle infrastrutture critiche *europee* comunicate loro o alla Commissione non sono usate per scopi diversi dalla protezione delle infrastrutture critiche *europee*.

Emendamento 29  
Articolo 12, paragrafo 1, comma 1

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il **31 dicembre 2007**. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di concordanza fra tali disposizioni e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il **1° luglio 2008**. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di concordanza fra tali disposizioni e la presente direttiva.

*Motivazione*

*Più realistico.*

## **MOTIVAZIONE**

### **CONTESTO GENERALE:**

Il Consiglio europeo del giugno 2004 ha chiesto alla Commissione di preparare una strategia globale per la protezione delle infrastrutture critiche.

Il 20 ottobre 2004 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa alla protezione delle infrastrutture critiche nella lotta contro il terrorismo, che presenta una serie di proposte per incrementare la prevenzione, la preparazione e la risposta a livello europeo in caso di attentati terroristici che coinvolgono le infrastrutture critiche (IC).

Le conclusioni del Consiglio sulla prevenzione, la preparazione e la risposta in caso di attentati terroristici e il programma di solidarietà dell'Unione europea sulle conseguenze delle minacce e degli attentati terroristici adottato dal Consiglio nel dicembre 2004 hanno appoggiato l'intenzione della Commissione di proporre un programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche (European Programme for Critical Infrastructure Protection, EPCIP), ed espresso il proprio accordo sulla costituzione, ad opera della Commissione, di una rete informativa di allarme sulle infrastrutture critiche (Critical Infrastructure Warning Information Network, CIWIN).

Nel novembre 2005 la Commissione ha adottato un libro verde su un programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche (EPCIP), che ha presentato varie alternative relative all'elaborazione dell'EPCIP e della CIWIN da parte della Commissione stessa.

Nel dicembre 2005 il Consiglio Giustizia e affari interni (GAI) ha invitato la Commissione a presentare una proposta sull'EPCIP entro giugno 2006.

La proposta di direttiva in esame espone le misure previste dalla Commissione ai fini dell'individuazione e della designazione delle infrastrutture critiche europee (ICE) e della valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

La base giuridica della proposta è l'articolo 308 del trattato che istituisce la Comunità europea. Sono state raccolte informazioni presso tutte le parti interessate.

Poiché attualmente non esistono, a livello europeo, disposizioni orizzontali sulla protezione delle infrastrutture critiche, la proposta della Commissione intende creare un quadro orizzontale per l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e per la valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

In seguito alla proposta della Commissione, solo un quadro comune, in forma di direttiva, può fornire la base necessaria per un'attuazione coerente e uniforme delle misure di rafforzamento della protezione delle ICE e per permettere di definire chiaramente le rispettive responsabilità di tutte le parti interessate. Benché flessibili, misure volontarie non vincolanti non costituirebbero una base sufficientemente stabile, poiché non chiarirebbero nella misura

necessaria chi fa cosa, né i diritti e gli obblighi delle parti interessate.

#### LA POSIZIONE DELLA RELATRICE:

La relatrice appoggia l'idea di un quadro comune. In effetti, il danneggiamento o la perdita di un elemento di un'infrastruttura in uno Stato membro può avere effetti negativi su diversi altri Stati membri e sull'economia europea nel suo complesso. Le nuove tecnologie (come Internet) e la liberalizzazione dei mercati (per esempio dell'elettricità e del gas) fanno sì che molte infrastrutture siano parte di una rete più ampia. In una situazione di questo tipo la forza delle misure di protezione è determinata dall'anello più debole.

La vulnerabilità delle infrastrutture critiche e, di conseguenza, dei servizi da esse erogati impongono di intervenire, e un'efficace protezione delle infrastrutture critiche e dei servizi vulnerabili richiede che vi siano comunicazione, coordinamento e cooperazione a livello nazionale e dell'UE tra tutte le parti interessate.

Inoltre, l'esperienza passata ci insegna che, qualora si verificasse un attentato terroristico, i capi di Stato dell'UE pretenderebbero nuove proposte in materia di sicurezza entro 48 ore, con il conseguente indebolimento della qualità delle proposte. O, ancora peggio, adotterebbero misure sproporzionate e poco trasparenti, come ad esempio le restrizioni sulle sostanze liquide consentite a bordo degli aeromobili.

La creazione di disposizioni orizzontali a livello UE che tengano conto dei complessi processi e delle interfacce delle infrastrutture critiche con una dimensione transnazionale è pertanto una preoccupazione legittima.

Tuttavia, si dovrebbe al contempo riconoscere che l'UE deve potenziare e non replicare il lavoro degli Stati membri. Si dovrebbe adottare un approccio dal basso, tenendo presente che i servizi nazionali sono i migliori conoscitori di quanto avviene nei rispettivi paesi.

Ciò detto, la relatrice ritiene che un approccio comunitario possa essere giustificato solo qualora gli Stati membri danneggiati fossero almeno tre, o almeno due oltre a quello in cui l'infrastruttura critica è situata.

Ed è a suo avviso importante ricordare che i primi e ultimi responsabili della protezione delle infrastrutture critiche sono gli Stati membri e i proprietari/operatori di infrastrutture critiche. E, poiché i privati dispongono di un'esperienza, di una competenza e di requisiti particolari in materia di protezione delle proprie infrastrutture critiche, è assolutamente necessario coinvolgere pienamente il settore privato.

Inoltre, la relatrice desidera sottolineare la necessità di evitare a ogni costo la sovrapposizione e la contraddizione tra atti o disposizioni diversi. Pertanto, in futuro le eventuali metodologie comuni di valutazione, qualora considerate necessarie, dovranno tenere conto delle metodologie esistenti. I criteri intersettoriali e settoriali dovrebbero essere sviluppati sulla base delle esistenti misure di protezione, tenendo conto delle caratteristiche dei singoli settori d'infrastrutture critiche. Qualora esistessero già dei meccanismi comunitari, essi dovrebbero continuare ad essere utilizzati. La conformità con una o più misure di protezione esistenti potrebbe essere giudicata equivalente all'osservanza dell'obbligo di stabilire e aggiornare un piano di sicurezza per gli operatori e/o dell'obbligo di nominare un funzionario di

collegamento in materia di sicurezza.

*Infine, la relatrice ritiene che l'onere amministrativo dovrebbe essere quanto più limitato, nel rispetto, tra gli altri, del principio dello "sportello unico".*